



COMUNE DI VILLAREGGIA

Città Metropolitana di Torino

Via della Piazza n. 14 – cap 10030
Tel. 0161 45464 fax 0161 45 118
info@comune.villareggia.to.it
Cod. Fiscale 01454620012 Partita Iva 01454620012

UFFICIO TECNICO

CONCESSIONE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E SERVIZI DI GESTIONE DA ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE PORTALE MEPA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI - OG1- Codice CUP C61B20000390005- Codice C.I.G. 8547367661

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO
(D. LGS 50/16 - Art. 183 comma 15)

Abbreviazioni e normativa di riferimento

Il presente Disciplinare di gara ed i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

Concedente: Comune di Villareggia

Soggetto Promotore: Società A.F.I.B. S.r.l. con sede in Corso Casale n. 5 - 13039 Trino VC, codice fiscale e partita I.V.A.1458500020.

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Codice).

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Regolamento: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" e successive modifiche ed integrazioni.

L. 241/1990: Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni.

D. Lgs. 385/1993 : Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modifiche ed integrazioni.

D. Lgs. 58/1998: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modifiche ed integrazioni.

D.P.R. 445/2000: Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni D. Lgs. 196/2003 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche ed integrazioni.

D.L. 47/2004: Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. 123/2004: Decreto del Ministero delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici".

D. Lgs. 82/2005: Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni.

L. 266/2005: Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), e successive modifiche ed integrazioni.

D.L. 5/2009: Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33. e successive modifiche ed integrazioni.

L. 136/2010: Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni.

D. Lgs. 159/2011: Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni".

D.L. 179/2012: Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifiche ed integrazioni.

R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento.

A.N.A.C.: Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

C.I.G.: Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del 15 febbraio 2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010".

AVCpass: Authority Virtual Company Passport, servizio realizzato dall' A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici ai sensi della Deliberazione dell' A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013.

PASSOE: Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass, ai sensi della Deliberazione dell' A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8

maggio e del 5 giugno 2013.

P.E.C.: Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta ai sensi dell'art. 183, comma 15, del

D. Lgs. n. 50/2016 (finanza di progetto) per l'affidamento, mediante procedura aperta ed in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale di Villareggia, articolo 183 comma 15 del D. Lgs 50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL SOGGETTO PROMOTORE, come meglio specificato nella proposta e nel progetto di fattibilità presentato dal Soggetto Promotore la Società A.F.I.B. S.r.l. con sede in corso Casale n. 5 - 13039 Trino VC, redatto da i progettisti dott. arch. Elena Boltro e dott. arch. Andrea Boltro ed approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 14.01.2020 e posti a base di gara. L'intervento è stato inserito nell'aggiornamento del Piano Triennale delle opere pubbliche.

La proposta del soggetto promotore posta a base di gara è stata dichiarata di interesse pubblico con Verbale di deliberazione di C.C. n. 17 del 03/05/2018.

La determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. a contrattare, che ha altresì autorizzato l'indizione della relativa procedura aperta, da espletarsi mediante RDO aperta su piattaforma MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 è la n.50 del 04/12/2020.

Il R.U.P. è l'Arch.Bigando Silvano, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Villareggia.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il cimitero comunale del Comune di Villareggia

Codice CUP C61B20000390005

Codice C.I.G. 8547367661

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara e relativi allegati Allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" "I" "L" "M" "N" "O", *il Modulo Offerta Economica ed il Modulo Offerta Tecnica*)
- Documenti allegati al progetto di fattibilità redatto dal Promotore ed approvato dal Comune di Villareggia e di seguito elencati:
 - ✓ Allegato H Servizi cimiteriali rev01
 - ✓ Asseverazione
 - ✓ autodichiarazione cauzione rev01
 - ✓ Bozza di convenzione rev01
 - ✓ calcolo dell'aliquota rev01
 - ✓ calcolo sommario della spesa rev01
 - ✓ capitolato speciale prestazionale rev01
 - ✓ carta dei servizi rev01
 - ✓ computo rev01
 - ✓ condizioni generali di cessione di manufatti rev01
 - ✓ garanzie offerte dal promotore
 - ✓ lettera di accompagnamento rev01
 - ✓ prime indicazioni sulla sicurezza rev01
 - ✓ regolamento di gestione rev01

- ✓ relazione geologica rev01
- ✓ relazione tecnico-illustrativa rev01
- ✓ spese per presentazione offerta rev01
- ✓ studio di fattibilità rev01
- ✓ Tav 01
- ✓ Tav 02
- ✓ Tav 03
- ✓ Tav 04

La presente concessione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato rispetto degli obblighi ad attivare la tracciabilità delle operazioni finanziari costituisce, ai sensi della vigente normativa, la risoluzione del relativo contratto.

I concorrenti, compreso il soggetto promotore, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione fissati nel bando e nel disciplinare di gara.

Ai concorrenti è fatto obbligo di presentare un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell'art.183 del D. Lgs. 50/2016, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché eventuali varianti al progetto di fattibilità posto a base della presente gara secondo quanto previsto nei successivi punti del presente disciplinare. Si applicano i commi 4,5,6,7 e 13 dell'art.183 del D. Lgs. n.50/2016

Il soggetto promotore potrà, in alternativa, presentare la propria offerta dichiarando di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto di prelazione.

1. 1. OGGETTO:

Il Comune di Villareggia intende avviare l'opera di ampliamento del Cimitero comunale sito in Via San Martino, che consiste nella realizzazione di Colombari, Cappelle gentilizie, Cinerario e così di seguito specificato (vedi tavole grafiche allegate):

LOTTO 1°

- n.35 loculi in colombaro;
- n.14 cellette/cinerari;

LOTTO 2°

- n.35 loculi in colombaro;
- n.14 cellette/cinerari;

Le cappelle e i colombari, nel rispetto delle norme di attuazione del PRG cimiteriale, saranno realizzati con caratteristiche costruttive simili ai manufatti già realizzati nel Cimitero.

Le nuove strutture funerarie verranno realizzate su un solo piano, accessibile con brevi percorsi, quindi facilmente raggiungibili anche da persone disabili.

Le strutture saranno edificate nel massimo rispetto delle norme di legge di polizia Mortuaria, del Piano Regolatore Cimiteriale, e del Piano Regolatore Comunale.

In particolare verranno osservate tutte le prescrizioni del D.P.R. 285/90, e della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24, saranno soddisfatti con realizzazione di manufatti ottenuti in un unico getto in c.a. vibrato, impermeabile ai liquidi ed ai gas, con il piano dei loculi inclinato verso l'interno.

Le pareti perimetrali dei manufatti avranno spessore "non inferiore" a 50 mm, tranne la posteriore che sarà di 150 mm, solette e tramezze interne avranno invece spessore pari a 100 mm. L'unione tra i manufatti sarà assicurata con un getto in calcestruzzo armato da eseguirsi in opera di 80 mm per i setti verticali e 50 mm per quelli orizzontali. La chiusura del loculo a tumulazione avvenuta dovrà essere effettuata con un setto di mattoni pieni da 150 mm di spessore intonacato verso l'esterno oppure, in alternativa con una lastrina prefabbricata sempre di calcestruzzo armato vibrato, di spessore non inferiore a 30 mm sigillato con cemento espansivo.

La qualità dei materiali da impiegarsi sarà selezionata nel rispetto di quanto disposto dal DPR 10/09/1990, n. 289 e Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, verranno pertanto utilizzate strutture di calcestruzzo armato verificate per un sovraccarico di non meno di 2,5 kN/mq.

L'appalto comprenderà anche la gestione dei servizi cimiteriali così specificati:

a. l'esecuzione delle operazioni Cimiteriali relative alla sepoltura di un feretro (cassetta o urna) a mezzo inumazione o tumulazione in manufatti comunali o dati in concessione a privati (tombe di famiglia), oltre a quelle operazioni similari e conseguenti quali:

- esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali, ecc.;

Le puntuali prestazioni da fornire sono evidenziate all'art. 2 dell'elaborato tecnico "Allegato H Servizi cimiteriali rev01".

1. 2. QUANTITATIVO O ENTITA' TOTALE.

L'importo complessivo dell'investimento, come risulta dal quadro economico allegato al progetto di fattibilità posto a base di gara risulta pari ad € 210.620,00 (allegato al progetto di fattibilità) compresi oneri per la sicurezza, l'I.V.A. di Legge esclusa e così suddivisi:

- Costi di costruzione € 107.026,93
- Costi per studi, progettazione, sicurezza, assicurazioni, garanzie e oneri € 28.903,76
- Costi servizi cimiteriali € 39.600,00
- Costi vari € 35.089,31

In particolare si specifica quanto segue:

RIEPILOGO

Durata del Project Financing **15 anni.**

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI A)

realizzazione loculi n.70	€ 96.826,93
realizzazione cellette ossario/cinerari n.18	€ 4.200,00
urbanizzazioni	€ 5.000,00
Cinerario Comune	€ 1.000,00
TOTALE (A)	€ 107.026,93

STUDI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE (COSTI B)

Spese tecniche: studi preliminari, progettazione, cassa 4% ed diritti sulle opere di ingegno

€. 1.652,35

Predisposizione gara, spese assicurative, cauzioni, Stesura piano economico e finanziario, asseverazione.	€. 1.652,35
Progettazione esecutiva	€. 8.482,15
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza	€. 3.180,81
Collaudo	€. 2.120,54
Diritti di segreteria	€. 3.000,00
Assicurazioni e fidejussioni	€. 9.000,00
TOTALE (B)	€. 28.903,76

SERVIZI CIMITERIALI (COSTI C)

Servizi Cimiteriali

€. 39.600,00

TOTALE (C) €. 39.600,00

SPESE VARIE (COSTI C)

Aliquota Comune (5% delle concessioni)

€. 8.365,00

Oneri finanziari ed altri oneri

€. 26.724,31

TOTALE (C) €. 35.089,31

TOTALE (A+B+C) €. 210.620,00

TOTALE (A+B+C) CON IVA € 234.651,17

Riguardo i servizi di progettazione, l'importo, compresi gli oneri per la sicurezza, e la categoria delle opere oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva ed il relativo grado di complessità, individuati sulla base del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, sono i seguenti:

Categoria delle opere	Grado di complessità	% importo
Edilizia. destinazione "Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto" ID E11	0,95	57,000
Strutture Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni ID S01	0,70	43,000

Riguardo i lavori di cui al sopra indicato punto (A), secondo la stima contenuta nel progetto di fattibilità, gli stessi appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate:

la stima complessiva dei lavori edili è di € 107.026,93 (costo derivante dal computo metrico dei lavori) comprensivi dei costi della sicurezza

Categoria	Importo	Informazioni sulla qualificazione
Categoria prevalente OG1 – edifici civili ed industriali	€. 61.005,35	subappaltabile nei limiti del 30%
Scorporabile OS13 – strutture prefabbricate in cemento armato	€. 46.021,58	a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti del 30%

Ai sensi dell'ex art. 61, comma 2 del EX D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una

categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 24, comma 8.

Per i lavori relativi agli impianti vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. Ministero Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008. L'esecutore deve pertanto essere in possesso dei requisiti necessari poiché i lavori dovranno essere certificati da parte dell'impresa esecutrice con la dichiarazione di conformità.

Percentuale minima di lavori da aggiudicare a terzi.

Non è imposto al concessionario l'affidamento a terzi di una percentuale minima dell'importo dell'appalto corrispettivo per il concessionario.

Le quantità di cappelle, loculi, cellette ossario e cellette cinerarie realizzati dal concessionario saranno quelle valutate e previste dal piano economico-finanziario presentato in sede di gara.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni sono quelli desumibili dal cronoprogramma, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, resta l'obbligo, in capo al concessionario, di eseguire nel periodo della concessione, tutte le opere previste secondo il dimensionamento ipotizzato nella proposta presentata dall'offerente. Si precisa inoltre che:

- il progetto definitivo, composto dai documenti indicati agli art.li 23 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere presentato al concedente, completo delle autorizzazioni, dei pareri, dei nulla osta richiesti dalle norme vigenti, non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di concessione;
- nei successivi 30 (trenta) giorni il R.U.P. analizzerà il progetto definitivo e qualora necessario provvederà a richiedere di apportarvi delle modifiche, che dovranno essere rimesse entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- rimessa l'integrazione eventualmente richiesta e comunque dopo l'esame del progetto nei tempi sopra indicati, il R.U.P. procederà all'approvazione del progetto definitivo nei successivi 30 (trenta) giorni;
- il progetto esecutivo, dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto definitivo; il R.U.P. potrà richiedere delle modifiche che dovranno essere apportate nei successivi 15 (quindici) giorni; il R.U.P. procederà infine alla validazione del progetto esecutivo ed alla sua approvazione.

Qualora non vengano rispettati i tempi sopra indicati o quelli di esecuzione verrà applicata una penale pari a €. 250,00 per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo giorno; oltre si procederà alla rescissione contrattuale in danno.

2. AMMINISTRA

3. ZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VILLAREGGIA - CODICE A.U.S.A. 0000182474 con sede a Villareggia

4. Responsabile Area Lavori Pubblici e Responsabile del procedimento (R.U.P.): Arch.Bigando Silvano.

2.1. DURATA DELLA CONCESSIONE:

La durata della concessione è stabilita inizialmente, sulla base del progetto di fattibilità presentato dal Soggetto Promotore, in anni 15, a decorrere dalla firma del contratto di concessione, tale soluzione consentirà al concessionario di mantenere l'equilibrio economico finanziario prevedendo la realizzazione, a proprie spese, delle opere cimiteriali nonché eventuali opere complementari, comprendente la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la gestione delle strutture.

La durata della concessione è oggetto di offerta tecnica come specificato nei punti successivi.

Il concessionario si impegna espressamente ad accettare le proroghe eventualmente disposte dalla Stazione appaltante ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

5.1. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47,48, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 13 del presente Disciplinare, costituiti da:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 1, del Codice;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di seguito indicate come "aggregazione di imprese di rete") ed 6) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice e di cui all'art. 62, del Regolamento, nonché del presente Disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del Codice, nonché quelle dell'art. 92 del Regolamento.

I concorrenti dovranno rientrare fra i soggetti di cui all'art. 183, comma 17 del Codice e all'art. 95 del Regolamento.

5.2. Condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E.

Requisiti generali di ammissione.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) e all'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica amministrazione.

d) rapporti di controllo e collegamento ai sensi art. 2359 Codice Civile con altri

concorrenti alla stessa gara e insussistenza di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del

D. Lgs 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/16 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016 vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs 50/2016 (consorzi stabili).

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento.

6. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 213 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. come da Deliberazione del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, fatto salvo quanto previsto dal sopracitato art. 213. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul

portale dell'A.N.A.C. (servizi ad accesso riservato -AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASO" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata Deliberazione, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

7. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo presso l'area interessata dai lavori e dai servizi in concessione sono obbligatori. L'impresa dovrà effettuare obbligatoriamente accurate visite nei luoghi oggetto della concessione, secondo un calendario fissato dalla Stazione appaltante e con un numero massimo di 1 partecipante per impresa, le visite saranno effettuate da tutte le imprese interessate a partecipare con supervisione della Stazione appaltante, nei giorni e negli orari che saranno concordati con la Stazione appaltante.

CAUSA EMERGENZA "COVID19" I SOPRALLUOGHI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI NEL MASSIMO RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.

I sopralluoghi dovranno essere effettuati tassativamente previa prenotazione telefonica all'Ufficio Tecnico – Area LL.PP., Telefono: 0161-45464 Fax: 0161-45118 effettuata almeno 10 giorni naturali prima della scadenza della gara.

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile. A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell'impresa concorrente;
3. un procuratore;
4. un libero professionista tecnico delegato dall'impresa.

I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, i seguenti documenti di abilitazione al sopralluogo del soggetto:

- per i soggetti di cui al precedente punto (1) certificato della Camera di Commercio anche in fotocopia purché in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante;
- per i soggetti di cui al precedente punto (2) autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica;
- per i soggetti di cui al precedente punto (3) procura notarile anche in fotocopia;
- per i soggetti di cui al precedente punto (4) copia del contratto di incarico ad effettuare il sopralluogo.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 C.C. è richiesta l'effettuazione del sopralluogo da parte di tutti i soggetti sopra richiamati rappresentanti il costituendo raggruppamento (mandante o mandataria): nel solo caso di raggruppamento già costituito, sarà sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria nominata nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese.

All'atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega ovvero C.C.I.A.A. dell'impresa) e con il documento di identità e si provvederà alla compilazione di un verbale attestante l'avvenuta visita dei luoghi sottoscritto dal tecnico incaricato dalla Stazione appaltante e controfirmata dal rappresentante dell'impresa concorrente; tale verbale verrà compilato in duplice originale che sarà consegnato al rappresentante dell'impresa concorrente.

Fra la documentazione di gara dovranno essere obbligatoriamente presentate **a pena di esclusione**, le attestazioni di presa visione della documentazione di gara ed il sopra citato verbale.

6. CHIARIMENTI.

Le richieste di informazioni sia relative alla procedura di gara, sia di natura tecnica, possono essere rivolte presso: Ufficio lavori pubblici, Comune di Villareggia, Via della Piazza n°14 - 10030 Villareggia - Torino- Italy-Telefono: 0161-45464 Fax: 0161-45118 -E-mail: tecnico@comune.villareggia.to.it P.E.C.: comune.villareggia@pec.it, ovvero mediante apposita richiesta attraverso il link "comunicazioni" della RdO sul sistema Me.Pa.

Le risposte saranno inviate attraverso PEC al richiedente ovvero attraverso il link "comunicazioni" della RdO sul sistema Me.Pa., e rese disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato; in ogni caso, i chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati sul suddetto sito internet del Comune di Villareggia.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.villareggia.to.it> - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. Devono essere rilasciate ai sensi degli *articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso), a tal fine, le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Si precisa che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità, da allegarsi all'*Istanza di ammissione alla gara* di cui al *Paragrafo 16, lett. a.*, o alla *Dichiarazione del progettista* di cui al *Paragrafo 16, lett. b.* del presente Disciplinare, che sarà valida per autenticare tutte le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario e contenute all'interno dell'intero plico di gara.

2. Devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore

3. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e in tal caso deve essere allegata a pena di esclusione copia conforme all'originale della relativa procura.

4. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di

partecipazione, singoli, raggruppati, in consorzio ordinario, in aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie o

alle eventuali imprese collegate o controllate che eseguiranno i lavori ai sensi dell'art. 174, comma 2 del Codice, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 80, 83, 90 e 45 comma 1 del D.Lgs 50/2016

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Le dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti (che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche) e messi a disposizione, in allegato al presente Disciplinare (Allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L", "M", "N", "O", il Modulo Offerta Economica ed il Modulo Offerta Tecnica) e reperibili allegati alla Rdo oppure richiesti via pec all'indirizzo istituzionale: comune.villareggia@pec.it.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

SI EVIDENZIA CHE LA MANCANZA O L'IRREGOLARITA' SOSTANZIALE ANCHE DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI E/O DICHIARAZIONI ESSENZIALI RICHIESTI COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DALLA GARA FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 83 ,COMMA 9 DEL D. LGS. 50/2016.

In tal caso, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, perentorio di 5 giorni naturali dalla trasmissione via PEC della relativa comunicazione, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L'esclusione del concorrente dalla gara sarà disposta dalla Stazione appaltante esclusivamente a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari). Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione.

Si fa in ogni caso riferimento alla Determinazione A.N.A.C. n.1 dell'8 gennaio 2015. "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art.83 del D. Lgs. 50/2016".

Si tenga altresì presente quanto segue:

- l'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre la Stazione appaltante sarà impegnata definitivamente soltanto quando a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica, ivi comprese le verifiche di cui al D.P.R. 445/00 e di cui alla normativa antimafia, e ad avvenuta stipula del contratto.

8. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel Paragrafo 6 del presente Disciplinare, tutte le

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra concedente e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs 50/2016 sottoscrivendo l'Istanza di partecipazione alla gara di cui al Paragrafo 16, lett. a. del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 6 del D. Lgs. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune, telefonicamente al n. Telefono: 0161.45464-Fax: 0161.45118 o via PEC all'indirizzo: comune.villareggia@pec.it. Diversamente, la concedente Stazione appaltante, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. AFFIDAMENTO DELL'APPALTO A TERZI, SOCIETÀ DI PROGETTO E SUBAPPALTO

9.1. Affidamento dell'appalto a terzi.

Il concessionario in possesso dei necessari requisiti di qualificazione non ha l'obbligo di affidare l'appalto dei lavori oggetto della concessione, in tutto o in parte a terzi.

Qualora, tuttavia, intenda appaltare a terzi, interamente o parzialmente, i lavori oggetto della concessione, il concorrente stesso dovrà indicare in sede di offerta la percentuale del valore dei lavori che intende affidare, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs 50/2016.

In applicazione dell'art. 165 del D. Lgs 50/2016, il concessionario che intenda affidare a terzi, totalmente o parzialmente, l'appalto dei lavori, oggetto della concessione, è tenuto all'osservanza delle procedure previste dall'art. 177 (se il concessionario è Amministrazione aggiudicatrice) o dagli articoli 149, 150 e 151 (se il concessionario non è Amministrazione aggiudicatrice) del Codice stesso, ad eccezione del caso in cui a dover essere affidati siano lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto dalla concessione, né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, nei termini descritti dal medesimo art. 165 del D. Lgs 50/2016.

9.2. Società di progetto

Il concessionario, dopo l'aggiudicazione della, ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del Codice il cui capitale sociale non sia inferiore a 1/10 dell'importo dei lavori previsti nel progetto proposto. La società diverrà la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario, senza necessità di autorizzazione o approvazione. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

9.3. Subappalto

I concorrenti devono indicare all'atto dell'offerta i lavori / servizi o le parti di opere che intendono subappaltare (nel limite del 40%) o concedere in cottimo in

conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Per l'attività di progettazione si applicano i limiti al subappalto previsti dall'art. 31, comma 8 ultimo periodo del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Si evidenzia che è stato abrogato il comma 18 dell'articolo 1 del d.l. n. 32/2019 e, quindi, è soppresso, nel caso di concessioni l'obbligo imposto all'offerente di indicare una terna di subappaltatori, previsto dal terzo periodo, del comma 2, del citato articolo 174 e, contestualmente, nasce in capo all'affidatario l'onere di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di eventuali motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo codice dei contratti.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:

1. Si procederà all'individuazione del concessionario anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
2. L'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni qualora alla data della prima scadenza dell'offerta presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara.
3. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il concessionario, il contratto di concessione verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del concessionario.
4. La stipulazione della concessione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti dal Bando in capo al concorrente aggiudicatario.
5. Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, abbiano dato esito positivo, il Concedente provvederà al recesso dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3 e 4 della medesima norma.
6. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97; resta comunque ferma la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, del D. Lgs 50/2016.
7. Fermo restando che l'importo dei lavori è inferiore ad € 500.000,00, pertanto, il bando verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune dove verranno eseguiti i lavori e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC e sulla piattaforma MEPA.
8. Il concedente si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del concessionario o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs 50/2016.
9. Con avviso su sito internet della Stazione unica appaltante - Comune di Villareggia al seguente indirizzo internet: <http://www.comune.Villareggia.to.it> - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, si darà comunicazione degli esiti di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti della prima e seconda seduta pubblica prevista o di nuova seduta

pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.

Negli stessi siti, sarà data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario e delle altre informazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs 50/16.

10. Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.

11. Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria decadenza dall'aggiudicazione stessa:

- la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto/convenzione e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta efficace,
- La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine fissato per la stipulazione del contratto.

L'ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale procede all'annullamento dell'aggiudicazione,

all'esclusione del concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala.

I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Titolare del trattamento è il Comune di Villareggia.

12. La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante all'aggiudicazione né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

13. I ricorsi avverso il Bando di gara e il presente Disciplinare di gara devono essere notificati alla Stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del Bando di gara e del Disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorno dalla comunicazione dell'esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi : Tribunale Amministrativo Torino.

14. Il referente per gli aspetti amministrativi dell'appalto: è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Villareggia:

15. Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Villareggia: Arch. Bigando Silvano Per informazioni sul procedimento di gara: Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Villareggia: Arch. Bigando Silvano

16. Per informazioni di carattere tecnico: Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Villareggia: Arch. Bigando Silvano

11. GARANZIE E CAUZIONI RICHIESTE:

11.1. Cauzioni richieste ai concorrenti.

Ai sensi del Decreto Semplificazioni è stata prevista la cancellazione della garanzia fideiussoria provvisoria del 2% (ex art. 93, Codice

appalti).

11.2 CAUZIONE ART 183 COMMA 13, primo periodo, del D. Lgs 50/2016 (2,5 per cento del valore dell'investimento) dell'importo complessivo di € 5.866,30 (garanzia per il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno). La cauzione per il rimborso delle spese di progettazione può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di:

- fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione per le spese di progettazione deve:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al 48 c. 5 del D. Lgs 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D. Lgs 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le garanzie assicurative e fideiussorie devono necessariamente essere intestate a pena di esclusione da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

11.2. Garanzie richieste al concessionario.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare:

11.2.1. la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del codice. Il concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e, comunque, dall'immissione in possesso delle aree, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato alla Proposta.

Ai sensi dell'art. 84, comma 4 del Codice, qualora il concessionario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50%.

In merito al beneficio della riduzione della garanzia, si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art 45 , comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11.2.2. Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione

Il concessionario è tenuto a produrre idonea polizza assicurativa per i rischi di esecuzione (a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori), e di responsabilità civile verso terzi, da costituirsi secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 7 del Codice. per i danni di esecuzione, per una somma assicurata non inferiore all'importo complessivo stimato dei lavori oggetto della concessione (I.V.A. di Legge esclusa) di cui al Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara;

- per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore ad €. 3.000.000,00

11.2.3. Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi di cui e agli artt. 103, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;

Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina parziale dell'opera, ovvero i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nel rispetto dei limiti previsti dall'ex art. 126 del D.P.R. 207/2010, per i seguenti importi:

limite di indennizzo della polizza decennale: non inferiore al 30% dell'importo complessivo dei lavori oggetto della concessione (I.V.A. di Legge esclusa) di cui alla lettera A del Paragrafo 1.2 del presente Disciplinare di gara;

limite di indennizzo per la polizza R.C.T.: pari al 5% dell'importo complessivo dei lavori oggetto della concessione (I.V.A. di Legge esclusa) di cui alla lettera A del Paragrafo

1.2 del presente Disciplinare di gara, con un minimo di €. 500.000,00 ed un massimo di €. 5.000.000,00.

11.2.4. Polizza di responsabilità civile del progettista di cui all'art. 111 del D. Lgs 50/2016. Il progettista è obbligato a stipulare specifica polizza per responsabilità, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, ai sensi della normativa succitata e dovrà avere decorrenza dalla data di approvazione del progetto esecutivo e validità per tutta la durata dei lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

Per la concessione in oggetto l'art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha

disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara all'ANAC per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Il concorrente dovrà sottoscrivere per presa visione l'allegato M.

13 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DEI CONCORRENTI

13.1. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concessionario
I concorrenti possono partecipare alla gara indicando obbligatoriamente una delle seguenti modalità:

13.1.1. : intendono eseguire direttamente la progettazione e i lavori di costruzione dell'opera e la successiva gestione delle concessioni di sepoltura cimiteriale;

13.1.2. : intendono eseguire direttamente i lavori di costruzione dell'opera e la successiva gestione delle concessioni di sepoltura cimiteriale ma non la progettazione;

13.1.3. : non intendono eseguire direttamente i lavori di costruzione dell'opera ma eseguono direttamente la progettazione e la successiva gestione delle concessioni di sepoltura cimiteriale;

13.1.4. : non intendono eseguire direttamente né i lavori di costruzione dell'opera né la progettazione , ma solamente la successiva gestione delle concessioni di sepoltura cimiteriale.

In particolare tutti i concorrenti, sia che eseguano i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate, sia che non eseguano direttamente i lavori, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (ovvero non inferiore ad €. 21.062,00).

In ragione di quanto previsto all'art. 83 del D. Lgs 50/2016, si precisa che il Comune di Villareggia ha previsto un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale – ed in particolare il requisito del fatturato medio dell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente Bando di gara non inferiore al dieci per cento dell'investimento - per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità della procedura di finanza di progetto, con riferimento alla quale assumono particolare rilevanza il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione nella sua complessità, le esigenze di finanziabilità del progetto e delle opere, l'impatto che i rischi posti a carico del concessionario possono avere sull'intero progetto. Per tali ragioni assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria, anche con riferimento all'intera durata della concessione. Peraltro, il Comune di Villareggia ha scelto di mantenere l'importo del fatturato richiesto nella misura minima prevista dalla norma, non ampliando il suddetto requisito, proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori di riferimento;

b) capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, (ovvero non inferiore a € 11.732,56);

c) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del Bando di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (ovvero non inferiore a € 11.732,56);

d) svolgimento negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento (ovvero non inferiore a € 4.693,02);

Si precisa che per servizio affine di cui alle lettere c) e d) si intende realizzazione mediante la finanza di progetto della realizzazione di ampliamento opere cimiteriali.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura pari a 1,5 volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio ordinario, i requisiti previsti al comma 1 dell'art. 95 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno dell'Istanza di ammissione, di cui al successivo Paragrafo 16, lettera a. del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al Paragrafo 4 del presente Disciplinare. Ai fini della verifica, i requisiti sono comprovati come di seguito riportato:

1. quanto ai requisiti relativi al fatturato medio annuale di cui alla lettera a. e al capitale sociale di cui alla lettera b., mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni

I.V.A. relative al periodo considerato;

2. quanto ai requisiti relativi ai servizi affini di cui alla lettera c. e al servizio affine di importo minimo di cui alla lettera d., mediante copia conforme dei contratti e delle relative certificazioni di regolare esecuzione firmate da ciascun committente e riportanti l'indicazione chiara delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione dei servizi e/o da equivalente documentazione idonea e comunque in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.L.vo 50/2016.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori e la progettazione oggetto della concessione deve essere in possesso esclusivamente dei suddetti requisiti.

13.2. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori.

I lavori possono essere realizzati dal concessionario sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di impresa, ovvero mediante imprese collegate ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 50/2016.

Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate ai sensi del Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016 n. 50 le imprese collegate dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui agli artt. 80

e art.83, comma 9 del citato D. Lgs 50/2016, di attestazione SOA, di qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione o di sola costruzione per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori che dette imprese intendono eseguire direttamente. L'elenco completo delle imprese collegate ai sensi dei suddetti commi deve essere allegato alla candidatura per la concessione e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese;

- tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli art. 164. del D. Lgs 50/2016 al di fuori dei casi di subappalto.

In caso di subappalto i concorrenti dovranno indicare, già in fase di gara, la quota di lavori che intendono subappaltare.

Oltre quanto previsto nei punti precedenti si specificano di seguito le modalità di possesso dei requisiti in considerazione della modalità di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti prescritti dall'art. 95 del Regolamento e riportati nel precedente Paragrafo 13.1 del presente Disciplinare di gara, anche dei requisiti di cui al seguente punto A., con riferimento ai lavori direttamente eseguiti:

A. Attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti la qualificazione con riferimento alle categorie e alle qualifiche di lavori previsti nel Paragrafo 1.2. del presente Disciplinare di gara.

Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprenda opere i cui lavori appartengano a categorie e classifiche diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare di gara, l'attestazione di qualificazione deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

Qualora l'impresa sia sprovvista di qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione rilasciata dalla SOA per la classifica e categoria sopra indicate, potrà partecipare alla presente gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all'art. 24 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Regolamento, per i raggruppamenti

temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nel Bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del concedente che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

13.3. Requisiti per la progettazione.

Nel caso in cui il concessionario intenda dar corso alla progettazione direttamente oltre ai requisiti richiesti come concessionario dal punto 13.1 e alle abilitazioni professionali dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al punto 13.3.2.

Laddove in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali indicati nel successivo punto 13.3.2. sono posseduti dal proprio staff di progettazione.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono, o avvalersi di progettisti qualificati, dotati dei necessari requisiti, così come previsto dal D.P.R. 207/2010, da indicare nell'offerta ai sensi del D. Lgs 50/2016 o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ,e), e f) del D. Lgs 50/2016 i quali devono necessariamente ricoprire nell'associazione temporanea il ruolo di mandante/i, fermo restando i richiesti requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010.

Nel caso di pluralità di progettisti indicati, questi ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D. Lgs 50/2016.

In ogni caso, per la progettazione delle opere di cui al bando ed al presente disciplinare di gara, i progettisti devono essere in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la progettazione delle opere stesse.

I concorrenti che non eseguano direttamente i lavori, ma eseguano la sola progettazione essendo in possesso dei relativi requisiti, devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 95 del D.P.R. 207/2010. In tale caso rimane fermo l'obbligo di affidare i lavori nel rispetto dell'art.164 comma 5 del D. Lgs 50/2016.

I concorrenti che non eseguano direttamente i lavori né la progettazione devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 95 del D.P.R. 207/2010 e previsti al precedente punto 13.1. del presente Disciplinare di gara, nonché devono alternativamente:

a) o avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta, ai sensi del D. Lgs 50/2016;

b) o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e), e f) del D. Lgs 50/2016 i quali devono necessariamente ricoprire nell'associazione temporanea il ruolo di mandante/i, fermo restando i richiesti requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010.

In tale caso rimane fermo l'obbligo di affidare i lavori nel rispetto dell'art.164 comma 5 del D. Lgs 50/2016.

Requisiti per la progettazione.

Il concorrente deve disporre, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 6, del D.P.R. 207/2010, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

a) (il concorrente che sia in possesso di attestazioni SOA certificanti la qualificazione per progettazione e costruzione, per la classifica non inferiore a quella massima richiesta per la partecipazione alla presente procedura e di tutti i requisiti di cui all'art. 263 del Regolamento), attraverso lo staff tecnico dell'impresa, costituito ai sensi dell'art. 79, comma 7, del Regolamento;

b) (qualora il concorrente sia in possesso di attestazioni SOA per sola costruzione, oppure sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ma non della totalità dei requisiti di cui all'art. 263 del Regolamento)

1. attraverso l'indicazione esplicita, nell'offerta, di un operatore economico incaricato della progettazione, di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d) f) del D. Lgs 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo, del quale il concorrente intende avvalersi.

oppure

2. attraverso l'associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) b) c) d) f) del D. Lgs 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo della stessa norma.

Ai raggruppamenti temporanei di cui alla lettera e), comma 7 dell'art. 24 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs n.50/2016.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionista iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta pena l'esclusione dalla gara.

Resta stabilito che i concorrenti, a pena di esclusione, devono, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs 50/2016 affidare la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento ad una struttura operativa – facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente – costituita da almeno i seguenti professionisti, abilitati alla professione di ingegnere o architetto, iscritti ai relativi albi professionali e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa (le professionalità specifiche possono essere possedute anche da uno stesso tecnico):

- 1) Progettista architettonico;
- 2) Progettista strutturale;
- 3) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- 4) Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il concorrente deve indicare nominativamente, nell'Istanza di ammissione alla gara di cui al Paragrafo 16, lettera a. del presente Disciplinare, i nominativi dei

soggetti incaricati delle varie prestazioni specialistiche sopra indicate.

13.3.1. Requisiti di ordine generale dei progettisti

Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:

- a. le cause ostative alla partecipazione previste dall'art. 253 del Regolamento e degli artt. 80 e 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016;
- b. le cause di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del D. Lgs 50/2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 8-bis del medesimo articolo) e di cui all'art. 253 del Regolamento;
- c. l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui al seguente Paragrafo 13.3.2 del presente Disciplinare di gara o possiedano l'attestazione SOA esclusivamente per attività di costruzione e non per attività di progettazione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando il modulo di cui al Paragrafo 16, lettera b. del presente Disciplinare di gara.

La medesima dichiarazione deve essere resa, limitatamente alla Parte I, Sezione I.1, ed alla Parte III del modello Allegato "B" al presente Disciplinare di gara, anche:

- dal professionista incaricato dell'attività di progettazione dalle imprese di concorrenti in possesso di Attestazione di qualificazione SOA per attività di costruzione e di progettazione e di tutti i requisiti di ordine speciale per l'affidamento dei servizi di progettazione elencati nel seguente Paragrafo 13.3.2 del presente Disciplinare di gara;
- dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

13.3.2. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei progettisti

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui all'art. 263 del Regolamento, documentati, qualora siano in possesso di qualificazione per progettazione e costruzione, sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica (o, nel caso in cui lo staff interno non abbia tutti i suddetti requisiti, anche di progettisti indicati o associati) e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base dell'attività di progettazione di progettisti indicati o associati.

I requisiti di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Regolamento sono costituiti, qualsiasi sia l'articolazione della struttura operativa di progettazione (professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto), da:

- a) un fatturato globale per servizi tecnici di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, di importo almeno pari a 2 volte l'importo del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva indicato nel progetto di fattibilità (vale a dire Euro 23.325,92), si precisa che il Comune di Villareggia ha previsto un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale – ed in particolare il requisito del fatturato

medio dell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente bando di gara non inferiore al dieci per cento dell'investimento – per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità della procedura di finanza di progetto, con riferimento alla quale assumono particolare rilevanza il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione nella sua complessità, le esigenze di finanziabilità del progetto e delle opere, l'impatto che i rischi posti a carico del concessionario possono avere sull'intero progetto. Per tali ragioni assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria, anche con riferimento all'intera durata della concessione. Peraltro, il Comune di Villareggia ha scelto di mantenere l'importo del fatturato richiesto nella misura minima prevista dalla norma, non ampliando il suddetto requisito, proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori di riferimento.

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, cioè lavori appartenenti alla categoria E11 , grado di complessità 0,95, ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 (o categorie corrispondenti), di un importo globale pari ad almeno una volta l'importo stimato dei lavori oggetto della concessione di cui al Par.1.2. del presente Disciplinare di gara, e lavori appartenenti alla categoria S01 , grado di complessità 0,70, ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n.143 (o categorie corrispondenti), di un importo globale pari ad almeno una volta l'importo stimato dei lavori oggetto della concessione di cui al Par.1.2. del presente Disciplinare.

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, ovvero 2 servizi relativi a lavori appartenenti alla categoria E11 , grado di complessità 0,95 ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 (o categorie corrispondenti), analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto della concessione, per un importo complessivo non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, e due servizi relativi a lavori appartenenti alla categoria S01 , grado di complessità 0,70 ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 (o categorie corrispondenti), analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto della concessione, per un importo complessivo non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva I.V.A. e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A., e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari a 1 volte le unità stimate necessarie per lo svolgimento delle attività di progettazione di cui al presente disciplinare (quantificate in una unità) (vale a dire 1 unità).

Si precisa e si stabilisce che:

-in caso di partecipazione in raggruppamento di progettisti, i requisiti di cui alle

lettere a), b), c), d), del presente Paragrafo devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria del raggruppamento dei progettisti deve possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), d), ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'art. 261, comma 7 del Regolamento, nella misura del 60% (sessanta per cento) di quanto stabilito, e deve aver eseguito almeno uno dei due servizi di cui alla lettera c);

-le percentuali del 40% e del 60% delle misure dei prescritti requisiti sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore;

-i servizi di progettazione di cui alla precedente lettera c) non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente.

-si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento tramite il proprio staff di progettazione non deve dimostrare il requisito di cui alla precedente lettera a) (fatturato globale per i servizi tecnici di cui all'art. 263, comma 1, lettera a) del Regolamento).

qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo, questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di gara, possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;

-qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progetto attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno dell'Istanza di ammissione, di cui al successivo Paragrafo 16, lettera a. del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al Paragrafo 4 del presente Disciplinare. Ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 263, comma 2 del Regolamento, i requisiti sono comprovati come di seguito riportato:

-il fatturato globale per servizi tecnici di cui alla lettera a) è comprovato mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni I.V.A. relative al periodo considerato;

-l'esecuzione dei servizi tecnici di cui alle lettere b) e c) mediante la documentazione prescritta all'art. 263, comma 2 del Regolamento, vale a dire attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. A tal fine, i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

-Il numero medio del personale tecnico di cui alla lettera d) mediante contratti

di lavoro dipendente o di collaborazione o di consulenza, o qualsiasi documentazione idonea a provare il rapporto professionale tra il personale indicato e l'impresa.

Sono ammessi e valutabili ai fini della qualificazione esclusivamente i lavori delle stesse classi e categorie dei lavori oggetto del presente avviso ovvero ad essi affini secondo i criteri di cui alla Determinazione AVCP n. 4/2015.

13.4. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui ai Paragrafi 13.1., 13.2., 13.3.2. del presente Disciplinare, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione – in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 10 del suddetto art. 89 del Codice elencata in dettaglio al Paragrafo 16, punto g. del presente Disciplinare di gara.

I requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere posseduti sia dalla concorrente sia dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di concessione.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo della concessione posto a base di gara.

Non è consentito, a pena d'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, lettera h) del D. Lgs 50/2016 e, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed incamera la garanzia. Trasmette, inoltre, gli atti all'Autorità per le sanzioni previste dalla Legge.

14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi degli artt. 171 e 165 del Codice l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 77 del Codice, mediante il metodo aggregativo-compensatore di cui all'Allegato G al Regolamento, con le modalità previste nel Paragrafo 19.2. del presente Disciplinare di gara, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati, per un totale massimo di 100 punti così suddivisi:

Offerta tecnica – elementi qualitativi- max 70/100 punti

Offerta economica – elementi quantitativi - max 30/100 punti

A) ELEMENTI QUALITATIVI (fino max 70 punti)

Criterio: qualità tecnica e completezza del progetto

Sub criteri:

a) relazione contenente le migliori proposte, il loro pregio tecnico e le caratteristiche funzionali, accompagnata da elaborati grafici e schede tecniche. Gli aspetti principali oggetto di approfondimento dovranno riguardare

gli elementi migliorativi e/o integrativi sotto il profilo costruttivo, manutentivo dell'opera da realizzare nel rispetto dei pareri acquisiti e delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori, **con un massimo di 20 (venti) punti**

b) organizzazione del cantiere e accorgimenti per la minimizzazione delle interferenze con le sepolture, di accesso alle cappelle, e informativa all'utenza, (delle interferenze tra le lavorazioni e le operazioni di seppellimento dei defunti, di accesso alle visite dei concessionari alle sepolture ed informativa all'utenza)

con un massimo di 10 (dieci) punti

Criterio: modalità di gestione del servizio di gestione sepolture e vendita delle concessioni di sepoltura cimiteriale

Sub criteri:

c) pianificazione ed organizzazione del servizio **con un massimo di 15 (quindici punti)**

d) entità del personale addetto, grado di informatizzazione del servizio, **con un massimo di 10 (dieci) punti**

Criterio: contenuti della convenzione:

e) varianti migliorative **(compresa l'offerta del servizio di gestione gratuita di almeno n°4 esumazioni abbandonate/anno a favore del Comune di Villareggia)** con un massimo di 15 (quindici) punti

B) ELEMENTI QUANTITATIVI (fino max 30 punti)

Criteri di natura quantitativa

1-Durata del contratto di concessione (meno di 15 anni), con un massimo di punti 15 (quindici) in modo inverso alla durata della convenzione proposta:

Punteggio attribuito all'offerta considerata = $15 \times \frac{\text{migliore offerta (espressa in anni durata contrattuale)}}{\text{Offerta del concorrente}}$

2-Variazione delle tariffe di concessione, con un massimo di 15 (quindici) punti.

Le tariffe di concessione offerte non potranno essere superiori a quelle indicate nell'allegato "condizioni di cessione dei manufatti".

All'offerta con il maggior ribasso percentuale (da applicare su tutte le tariffe descritte all'Art. 6 - Tariffa di concessione dei manufatti cimiteriali dell'elaborato "Condizioni generali di cessione dei manufatti rev 02") verrà attribuito un punteggio massimo di 15 punti; alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

Punteggio attribuito all'offerta considerata = $15 \times \frac{\text{Ribasso offerto dal concorrente}}{\text{Miglior ribasso offerto}}$

Ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il punteggio minimo che il concorrente dovrà conseguire nella valutazione dell'offerta tecnica, per essere ammessa alla valutazione dell'offerta economica, è pari a 40 punti (prima della riparametrazione finale).

15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere presentata tramite piattaforma MEPA **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/01/2021.**

16 CONTENUTO DELLA BUSTA " **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**"

Nella BUSTA A – Documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti, a pena

d'esclusione, le seguenti dichiarazioni e i seguenti elementi necessari per la partecipazione alla gara redatti, conformemente al modello allegato:

a) (ALLEGATO A) Istanza di ammissione alla gara (di seguito Istanza) compilata sul modulo predisposto dal concedente ed allegato al presente disciplinare (Allegato "A"). Il modulo "A" dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà contenere tutte le informazioni in esso richieste.

All'interno dell'Istanza il concorrente dovrà rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale lo stesso attesti, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice.

Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), c) ed m), devono essere rese anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 5, lettera b), del D.L.vo 50/2016, vale a dire:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs 50/2016, deve essere resa anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs 50/2016, possono essere rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, che dovranno essere nominativamente elencati nell'Istanza.

All'interno dell'Istanza il concorrente dovrà, inoltre, rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale lo stesso attesti, indicandoli specificatamente, di possedere i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti nel Paragrafo 13 presente Disciplinare.

Nel caso di imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (costituiti o da costituirsi), l'Istanza dovrà essere redatta da tutti i singoli soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'Istanza dovrà essere redatta sia dal consorzio che dai singoli consorziati per i quali lo stesso consorzio concorre.

L'Istanza dovrà essere, altresì, redatta dalle imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori ai sensi dell'art. 174, comma 2 del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e

di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,

n. 5, l'Istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'Istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L'Istanza così redatta dovrà essere sottoscritta nelle forme e con le modalità prescritte dal Paragrafo 7 del presente Disciplinare, e alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

b) (ALLEGATO B) *(nel caso in cui le imprese concorrenti possiedano l'attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per attività di costruzione e non per attività di progettazione, oppure possiedano l'attestazione di qualificazione SOA per costruzione e per progettazione ma non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione, elencati al Paragrafo 13.3.2. del presente Disciplinare).*

Dichiarazione dei liberi professionisti singoli o dei legali rappresentanti degli studi associati, delle società di professionisti e delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da essi indicati, di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c) e f) del Codice, associati od indicati dall'impresa concorrente, compilata preferibilmente sul modulo predisposto dal Concedente ed allegato al presente disciplinare (Allegato "B"); il modulo "B" dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà contenere tutte le informazioni in esso richieste.

La dichiarazione così redatta dovrà essere sottoscritta dal libero professionista singolo o dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti sopra indicati; nel caso in cui tali

soggetti partecipino in forma di associazione temporanea (costituita o da costituirsi), la dichiarazione dovrà essere redatta dai singoli soggetti che costituiscono o costituiranno l'associazione.

In caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili o consorziate di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), c), f) del Codice, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), c) ed m), possono essere rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi indicati nell'art. 80, comma 5, lettera b), del Codice. L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), deve essere resa anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

La Dichiarazione del progettista così redatta dovrà essere sottoscritta nelle forme e con le modalità prescritte dal Paragrafo 7 del presente Disciplinare, e alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

c) (ALLEGATO C) PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato –

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. La mancanza del PassOE, non comporterà l'automatica esclusione dalla gara, ma l'operatore economico sarà invitato a mezzo PEC, ad integrare l'offerta con il PassOE, entro il termine di 3 giorni dalla richiesta (decorrenti dalla ricezione di avvenuta consegna della PEC alla casella del destinatario), decorsi i quali si provvederà all'esclusione.

d) Attestazione di qualificazione in copia autentica, in corso di validità rilasciata, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Regolamento da Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzate, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. b) e c) del Codice ai lavori da assumere, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale.

In caso di concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario (costituiti o da costituirsi), l'Attestazione SOA dovrà essere prodotta da ciascun soggetto componente il raggruppamento, l'aggregazione o il consorzio ordinario; nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, si applica l'art. 47 del Codice.

L'Attestazione SOA dovrà essere, altresì, prodotta dalle imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori ai sensi dell'art. 174, comma 2 del D. Lgs 50/2016.

L'Attestazione SOA (o ciascuna delle attestazioni, in caso di concorrenti in forma di raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o da costituirsi,) potrà essere sostituita da fotocopia della stessa o da dichiarazione sostitutiva dal medesimo contenuto, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante con le forme e le modalità prescritte nel Paragrafo 7 del presente Disciplinare.

e) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'Attestazione SOA)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal Titolo III, Parte II del Regolamento come specificati al Paragrafo 13 del presente Disciplinare.

f) (nel caso in cui il concorrente intenda usufruire dell'AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 49 del Codice)

Dichiarazione del concorrente, compilata preferibilmente sul modulo predisposto

dal concedente ed allegato al presente Disciplinare (**Allegato D**), attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari per la partecipazione alla gara, il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali il concorrente intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria. La dichiarazione dovrà essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente, e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo con le forme e le modalità prescritte nel Paragrafo 7 del presente Disciplinare. Qualora concorra un raggruppamento temporaneo, un'aggregazione di imprese di rete o un consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione o il consorzio ordinario di concorrenti.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 89, comma 10 del Codice vale a dire:

1. (solo se l'oggetto dell'avvalimento è l'Attestazione SOA)

Attestazione di qualificazione in copia autentica e in corso di validità, rilasciata ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Regolamento, da Società Organismi di Attestazione regolarmente autorizzate, che documenti il possesso, da parte dell'impresa ausiliaria indicata dal concorrente, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

L'attestazione potrà essere sostituita da fotocopia della stessa o da dichiarazione sostitutiva dal medesimo contenuto, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ed accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000. La fotocopia o la dichiarazione sostitutiva potranno essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso si dovrà trasmettere la relativa procura. Nel caso in cui il concorrente indichi più di un'impresa ausiliaria, l'Attestazione di qualificazione dovrà essere prodotta, con le modalità e forme sopra prescritte, da ciascuna impresa ausiliaria indicata.

2. Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria indicata dal concorrente si obbliga nei confronti del concorrente stesso a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, conformemente a quanto prescritto dall'art. 88, comma 1 del Regolamento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso in cui il concorrente indichi più di un'impresa ausiliaria, il contratto o la dichiarazione dovranno essere prodotte in relazione a ciascuna impresa ausiliaria indicata.

3. Dichiarazione scritta dell'impresa ausiliaria sopra indicata, compilata sul modulo predisposto dal concedente ed allegato al presente Disciplinare (**Allegato E**). La dichiarazione così redatta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e corredata, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura in originale. Nel caso in cui il concorrente indichi più di un'impresa ausiliaria, la dichiarazione dovrà essere rilasciata, con le modalità e forme sopra

prescritte, da ciascuna impresa ausiliaria indicata.

Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

g) *(nel caso di consorzio stabile, consorzi di cooperative e di imprese artigiane)*

Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

(oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito)

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun operatore economico riunito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del Regolamento.

Al legale rappresentante della capogruppo mandataria del raggruppamento o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico. È altresì ammesso che il mandato e la procura risultino entrambi da unico atto.

(oppure, nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

Atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE, in copia autentica, con l'indicazione del soggetto designato quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del Regolamento.

h) *(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)*

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009:

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

-dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del Regolamento.

2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009:

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato

quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del Regolamento.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

oppure

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del Regolamento.

Oppure:

copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del Regolamento.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

E' possibile, al posto di produrre la documentazione richiesta, procedere alla comunicazione attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)

i) (ALLEGATO N) Presa visione esonero cauzione o fideiussione provvisoria, di cui all'art. 93 del D. Lgs 50/2016, prestata con le modalità di cui al Paragrafo 11.1.1 del presente Disciplinare.

j) (ALLEGATO O) Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo del Codice prestata con le modalità di cui al Paragrafo 11.1.2. del presente

Disciplinare.

k) (ALLEGATO M) Presa visione esonero pagamento a favore dell'A.N.A.C., di cui al Paragrafo 12 del presente Disciplinare.

l) (ALLEGATO G e H) attestazione sopralluogo e presa visione del progetto preliminare, secondo le modalità previste al Paragrafo 5 del presente Disciplinare.

m) (ALLEGATO F) DGUE (documento di gara unico europeo) previsto dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9 e dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 da utilizzare al posto (o ad integrazione) dei predetti modelli e redigere secondo il modello approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 06.01.2016) reperibile sul sito eur-lex.europa.eu.

n) (ALLEGATO L) DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 16,00 relativo all'offerta economica (modello F23)

o) (ALLEGATO I) PATTO DI INTEGRITA' debitamente sottoscritto.

L'istanza e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.

La mancata produzione dell'Istanza, delle dichiarazioni e della documentazione previste nel presente Disciplinare, nei termini e nei modi previsti, **comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.**

Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni e/o attestazioni.

17 CONTENUTO DELLA "OFFERTA TECNICA"

"OFFERTA TECNICA" L'offerta tecnica dovrà contenere i documenti necessari ad illustrare compiutamente le proposte tecniche migliorative, integrative o alternative rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara, che saranno valutate in relazione ai criteri di natura qualitativa di cui ai al Paragrafo 14 del presente Disciplinare.

Il soggetto promotore potrà, in alternativa, presentare la propria offerta dichiarando di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto di prelazione.

Al fine di agevolare la comparazione e consentire la valutazione delle offerte prodotte dai singoli concorrenti, la documentazione di offerta, dovrà evidenziare le varianti proposte rispetto a quanto riportato nel progetto del promotore attraverso l'elaborazione di opportuni documenti:

- documento 1: progetto di fattibilità

Il documento 1, contenente il progetto di fattibilità, che deve essere redatto secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.P.R. 207/2010, comprensivo di Capitolato prestazionale che contenga, per quanto compatibile, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;

- documento 2: relazione sulle proposte migliorative

dovrà contenere una relazione tecnica che espliciti la proposta tecnica nelle sue

caratteristiche complessive e generali, dei caratteri di conformità e coerenza con il progetto di fattibilità posto a base di gara, nonché delle eventuali varianti proposte, il loro pregio tecnico e le caratteristiche funzionali con allegati: elaborati grafici di varia scala, a integrazione e a completamento della relazione tecnica. Gli aspetti principali oggetto di approfondimento dovranno riguardare gli elementi migliorativi e/o integrativi sotto il profilo costruttivo e manutentivo dell'opera da realizzare nel rispetto dei pareri acquisiti e delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori MAX 10 facciate in formato A4;

- documento 3 : relazione sulla organizzazione del cantiere dovrà contenere una relazione dettagliata con lo schema di cantiere, in relazione alle diverse fasi ed attività operative previste, l'indicazione dei mezzi, attrezzature, uomini con la suddivisione in squadre e specializzazioni, che intende utilizzare, degli accorgimenti per la minimizzazione delle interferenze con le sepolture, di accesso alle cappelle e informativa all'utenza (delle interferenze tra le lavorazioni e le operazioni di seppellimento dei defunti, di accesso alle visite dei concessionari alle sepolture ed informativa all'utenza), nonché ogni altra notizia in merito che ritenga utile per la valutazione MAX 10 facciate in formato A4;

- documento 4: una bozza di convenzione dove vengano evidenziate, rispetto alla bozza di convenzione posta a base di gara, le varianti proposte (**in particolare l'offerta del servizio di gestione gratuita di almeno n°4 esumazioni abbandonate/anno a favore del Comune di Villareggia**).

La bozza di convenzione potrà essere liberamente elaborata dal concorrente, conformemente allo schema di convenzione redatto dal Soggetto promotore e nel rispetto dei contenuti minimi prescritti dall'art. 115 del Regolamento;

Per la redazione dei documenti ciascun concorrente dovrà utilizzare esclusivamente fogli in formato A4, carattere Arial o Times new roman 12, stampabili su entrambe le facciate.

Gli elaborati dell'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed occorre allegarci copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e (*in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa*), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Tali progetti dovranno essere formulati secondo le seguenti prescrizioni:

La non osservanza delle precedenti prescrizioni prevede l'esclusione dalla gara.

Per tutti gli elaborati per i quali sia prescritto un numero massime di facciate, queste dovranno essere numerate in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine e indici. Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo.

A pena di esclusione dalla gara, tutti gli elaborati e documenti attinenti agli elementi di natura qualitativa dell'offerta, inclusi nella "OFFERTA TECNICA", non devono contenere alcun riferimento riconducibile agli elementi di natura quantitativa, che devono essere riportati esclusivamente nei documenti contenuti nella "OFFERTA ECONOMICA".

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice, l'Offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L. 241/1990. Si precisa, comunque, che ogni decisione ultima in merito alle valutazioni della riservatezza delle offerte sarà di competenza del concedente.

18 "OFFERTA ECONOMICA"

"OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere a pena di esclusione:

- Modulo "Offerta economica" debitamente compilato in ogni sua parte,
- Piano Economico Finanziario, (PEF) dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 183, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Tale piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economici-finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento. Esso dovrà essere composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Flussi di Cassa.

Il PEF, deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'art. 2578 del Codice civile, tale importo non può superare il 2,5% (duevirgolacinqueper cento) del valore complessivo stimato dell'investimento (I.V.A. esclusa) di cui al Paragrafo 1.2. del presente Disciplinare.

Il PEF, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs 50/2016, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, che deve risultare pari a zero.

Nel PEF dovrà essere dato conto del preliminare coinvolgimento di uno o più Istituti finanziatori del progetto, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs 50/2016, salvo il caso che l'investimento sia realizzato direttamente con risorse economiche del concessionario. Il preliminare coinvolgimento è documentato dall'Istituto finanziatore del progetto.

Ai sensi dell'art. 96 del Regolamento e dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs 50/2016, il PEF, dovrà essere asseverato da un Istituto di credito o da società di servizi costituite dall'Istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1966, e dovrà documentare i principali indicatori di redditività (almeno i valori relativi ai T.I.R. di progetto) e bancabilità (almeno il valore relativo al D.S.C.R.) dell'investimento, qualora previsto il ricorso al debito, e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la costruzione e per la gestione e manutenzione dell'intervento, calcolati in funzione del progetto di costruzione e di gestione previsto.

L'atto di asseverazione deve essere annesso al PEF e deve essere conforme a quanto stabilito all'art. 96, commi 4 e 5 del Regolamento.

Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare le condizioni sotto indicate:

- non sono ammesse correzioni che non siano accettate e sottoscritte digitalmente;
- ciascuna voce di offerta deve essere inferiore ai valori posti a base di gara;
- non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, offerte in aumento rispetto alla base d'asta, parziali o condizionate.

Il Modulo "Offerta economica" dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA") dell'impresa offerente, di ogni singola impresa raggruppanda in caso di R.T.I. non costituito, della sola impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito, del legale rappresentante del consorzio.

Il Modulo "Offerta economica" dovrà essere compilato in ogni sua parte, a pena di esclusione, inoltre gli importi dovranno essere indicati con l'esclusione dell'I.V.A. di Legge e con due cifre decimali.

L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.

Nel caso di discordanza tra cifre e lettere, saranno ritenuti validi i prezzi più vantaggiosi per la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924. Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

La documentazione contenuta nella "OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Nel caso di consorzi di cui, all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere.

La documentazione dovrà essere, altresì, sottoscritta digitalmente da eventuali imprese collegate o controllate che eseguano in tutto o in parte i lavori ai sensi dell'art. 174, comma 2 del D. Lgs 50/2016.

19 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

19.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

L'apertura della Documentazione amministrativa si svolgerà alle **ore del giorno** all'interno del portale telematico Me.Pa.in seduta pubblica ove verranno rese note le informazioni relative alle imprese partecipanti. La correttezza formale e la regolarità dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa saranno accertate dalla stazione appaltante nella persona del Rup/Seggio di gara, che procederà alle relative ammissioni/esclusioni dei soggetti partecipanti dalla gara.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede, alle ore e nel

giorno che sarà comunicato ai concorrenti almeno due giorni prima della data fissata a mezzo PEC e/o Avviso che sarà pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti".

L'apertura delle Offerte tecniche si svolgerà in **seduta pubblica** da parte del RUP/Seggio di gara.

La valutazione tecnica della di tali offerte è svolta dalla Commissione di gara, costituita successivamente alla scadenza del termine per la presentazione del plico e composta da *tre* esperti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di determinare i soggetti ammessi e quelli eventualmente esclusi dalla gara in oggetto. La valutazione delle offerte tecniche **avverrà in una o più sedute riservate** e l'assegnazione dei relativi punteggi avverrà secondo le modalità fissate nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice procederà poi, in successive sedute riservate, all'esame del contenuto dei documenti presentati e alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui al Paragrafo 14 del presente Disciplinare.

Così come previsto al comma II lettera a) punto 4 dello stesso allegato G del D.P.R. 207/2010, l'attribuzione dei punteggi alle diverse voci di natura qualitativa dell'Offerta tecnica, è determinata dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa sono stati previsti diversi livelli di giudizio da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione, e segnatamente:

1 L'attribuzione dei punteggi ai subcriteri di valutazione tecnica/qualitativa (ovvero subcriteri a,b,c,d,e,f,g) verrà effettuato mediante il metodo della media dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la Commissione giudicatrice, assegnando un punteggio compreso tra lo 0 e 1, espresso in valori centesimali e cioè: 1,00 eccellente; 0,9 molto buona; 0,8 buona; 0,7 discreta; 0,6 più che accettabile; 0,5 mediocre; 0,4 appena sufficiente; 0,3 scarso; 0,2 negativo; 0,1 quasi del tutto assente/quasi completamente negativo; 0,00 assente-completamente negativo. Calcolata la media dei punteggi attribuiti da tutti i componenti la Commissione a ciascun concorrente per ciascun sub elemento "a-b-c-d-e-f-g" di valutazione si procederà alla

c.d. riparametrazione, ovvero si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

1 La somma dei punteggi di tutti subcriteri di valutazione determina, per il criterio qualitativo, il punteggio tecnico complessivo per ciascun concorrente.

1 Determinato il punteggio tecnico complessivo per il criterio qualitativo, si procederà alla riparametrazione del punteggio medesimo, (riparametrazione finale) attribuendo alla proposta che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico il massimo punteggio attribuibile al criterio qualitativo (70 punti) e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore, mediante l'applicazione della formula che segue:

$R = [70 \times R_i / R_{max}]$ dove

R = punteggio riparametrato

R_i = punteggio attribuito al concorrente medesimo

R_{max} = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.

Il punteggio riparametrato "R" costituisce il punteggio relativo al valore tecnico

per il criterio qualitativo per ciascun concorrente.

Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti in base ai criteri di valutazione 1) Prezzo, 2) Valore Tecnico.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore

I punteggi totali e parziali attribuiti ai concorrenti verranno espressi in cifre fino a tre decimali. In caso di valori con più di tre cifre decimali, gli stessi verranno sempre arrotondati alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro l'arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terrà conto della quarta cifra decimale); se invece il quarto decimale avrà un valore compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento sarà per eccesso (ossia la terza cifra decimale passerà all'unità superiore).

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà della Stazione appaltante. Si precisa, inoltre, che ogni ditta rimane vincolata all'offerta per mesi dodici dalla data stabilita per la presentazione della stessa.

A conclusione della procedura di valutazione delle Offerte tecniche, la Commissione giudicatrice provvederà a convocare una nuova seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata ai concorrenti partecipanti alla gara.

Completata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, **in seduta pubblica**, alla lettura dei punteggi tecnici conseguiti, all'apertura delle Offerte economiche, alla lettura delle offerte economiche e calcolerà la somma dei punteggi di ciascun concorrente ai fini della predisposizione della proposta di aggiudicazione tramite il portale telematico Me.PA.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre¹, la Commissione procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs. citato appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

Ai sensi del comma 6-ter dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dalla Legge n. 55/2019, codesta amministrazione verificherà esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, qualora il soggetto aggiudicatario rientrasse tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis da parte di Consip spa, in caso contrario si procederà anche alla verifica dei requisiti generali.

La Commissione giudicatrice provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa, costituenti l'Offerta economica.

La Commissione potrà valutare l'opportunità di operare l'attribuzione dei punteggi in seduta riservata.

Sulla base dei punteggi attribuiti, la Commissione effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige la graduatoria provvisoria dei

concorrenti.

Qualora la Commissione constati, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria definitiva e propone l'aggiudicazione della concessione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai fini dell'elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso di parità di punteggio complessivo, sarà reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio complessivo relativo agli elementi di natura qualitativa.

Nel caso di ulteriore parità, sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante o in altra successiva seduta, la cui data e la cui ora verranno comunicate a concorrenti con congruo anticipo.

La Commissione giudicatrice, quindi, in una o più sedute riservate, procederà:

- a verificare che gli elementi contenuti nel PEF corrispondano con quelli indicati nell'Offerta economica, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara,
- a verificare che il PEF prodotto dai concorrenti sia stato redatto nel rispetto delle condizioni contenute nel Disciplinare di gara.

Terminate le operazioni sopra descritte, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, in data che sarà comunicata ai concorrenti via PEC e tramite link presente nella procedura Rdo, e pubblicata sul sito Internet della Stazione appaltante, procederà:

- a comunicare l'esito delle verifiche effettuate sui PEF prodotti dai concorrenti;
- ad aggiudicare provvisoriamente la concessione.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Responsabile dell'Area LL.PP, previo positivo espletamento di tutti i controlli di Legge.

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il Soggetto promotore può esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario (art. 278, comma 4 del D.P.R. 207/2010).

Se il Soggetto promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di Prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta come riportato nel quadro economico posto a base di gara (l'importo delle spese deve comunque rispettare i limiti previsti dal comma 9 dell'art. 183 del D. Lgs 50/2016).

Se il Soggetto promotore non risulta aggiudicatario ed esercita il diritto di Prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Soggetto promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta riportata nell'offerta presentata (l'importo delle spese deve comunque rispettare i limiti previsti dal comma 9 dell'art. 183 del D. Lgs 50/2016).

La Stazione appaltante procederà per l'aggiudicatario anche a verificare le dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, mediante acquisizione d'ufficio dei relativi certificati, nonché in tutti i casi in cui lo valuti opportuno o vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni,

e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs 50/2016, sarà valutata la congruità delle offerte che presentino un punteggio complessivo, riferito all'Offerta economica ed all'Offerta tecnica, pari o superiore ai 4/5 dei punteggi massimi previsti al successivo paragrafo.

Si applica l'articolo 97 del D. Lgs 50/2016 come modificato dalla Legge 102/2009.

Si procederà all'esclusione del concorrente, qualora a seguito dell'esito della verifica, in contraddittorio con il soggetto concorrente, l'offerta risultasse ancora incongrua. Le suddette giustificazioni possono riguardare a titolo esemplificativo:

- il metodo di prestazione del servizio;
- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori e/o per prestare il servizio;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e condizioni del lavoro;
- l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più significativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale del settore merceologico in oggetto e dell'area territoriale in cui si svolgerà il servizio.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili dalla Legge o da fonti autorizzate dalla Legge. È salvo quanto stabilito dall'art. 97 commi 6 e 7 del D. Lgs 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa valutazione di congruità da parte della Stazione appaltante.

È fatta salva la disciplina di cui all'art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

La Stazione appaltante precisa che si riserva fin d'ora la facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D. Lgs 50/2016.

21 COMPOSIZIONE, NOMINA E COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

A seguito dell'aggiornamento delle linee guida n. 5 recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" approvato dall'Anac con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 che prescrive alle stazioni appaltanti nuovi adempimenti circa la scelta e la definizione dei compiti e funzioni dei commissari nonché nuovi obblighi di comunicazione e pubblicità relativamente agli stessi, si precisa quanto segue.

Composizione e nomina della Commissione giudicatrice

La commissione è composta n. 3 esperti i quali, trattandosi di un appalto relativo a "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI", dovranno possedere le seguenti professionalità e competenze settoriali:

-esperto in materia economico/finanziaria e in materia tecnica

da ricercarsi anche all'interno dell'Ente

I commissari di gara verranno selezionati, scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le **ore del giorno**.

Gli stessi dovranno, al momento dell'accettazione dell'incarico, pena l'impossibilità

di procedere alla loro nomina, pronunciarsi in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione.

20 DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'operatore potrà procedere al pagamento dell'imposta di bollo mediante il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate compilabile, con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari della riscossione, indicando i seguenti elementi:

campo 4: dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale). In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorzata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorzata esecutrice;

campo 5: dati identificativi della stazione appaltante (Comune di Villareggia, Settore Tecnico, Via della Piazza n°14, c.f. e p.iva. 01454620012)

campo 6: Codice ufficio: UFUX6E

campo 10: Estremi dell'atto o del documento: 2020 – **CIG:8547367661**

campo 11: Cod. tributo: 456T

campo 12: Imposta di Bollo – Gara per l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto della progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale e gestione servizi cimiteriali – CIG: **8547367661**

Il concorrente dovrà caricare all'interno del portale copia scansionata del MODELLO F23 e relativa Ricevuta di avvenuto pagamento, senza necessità di sottoscriverli digitalmente. In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero

21 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi di quanto disposto e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva, in capo alla ditta migliore offerente, diviene efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti speciali e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS e gli altri strumenti previsti dalla normativa di settore.

22 STIPULA DEL CONTRATTO

In virtù del combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è la "CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA".

Si rammenta che la stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle procedure di controllo previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto d'appalto potrà essere stipulato senza dover attendere il decorso di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

23 DOCUMENTAZIONE DI GARA E ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile Servizio Tecnico Arch.Bigando Silvano (Telefono: 0161-45464 -fax: 0161-45118 email: tecnico@comune.villareggia.to.it), il quale provvederà a rispondere, entro congruo termine a mezzo posta elettronica, a tutti i quesiti inerenti la presente procedura che dovessero essere posti per iscritto dai concorrenti all'indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero direttamente nell'apposita sede "comunicazioni" della RdO sul sistema Me.PA.

CAUSA EMERGENZA "COVID19" GLI ACCESSI AGLI ATTI E I SOPRALLUOGHI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI NEL MASSIMO RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.

La documentazione di gara sono disponibili sul portale Me.Pa. all'interno della procedura di gara RdO e anche sul sito del Comune all'indirizzo <http://www.comune.villareggia.to.it/amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti>

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo la disciplina contemplata nella Legge n. 241/1990.

24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villareggia

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo <http://www.comune.villareggia.to.it/>

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Responsabile del Servizio tecnico Telefono: 0161-45464 Fax: 0161-45118

E-mail: tecnico@comune.villareggia.to.it- P.E.C.: comune.villareggia@pec.it

25 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Qualora la documentazione non sia in regola con l'imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.

- La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
- L'amministrazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, e altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia considerata idonea dal punto di vista tecnico ed economico.
- Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.
- Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.
- Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è competente il Foro di Ivrea.
- Il presente atto disciplina la procedura d'appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell'offerta; per ulteriori condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto si fa espresso rinvio al presente disciplinare di gara.
- **Si intendono automaticamente abrogate e modificate tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, in contrasto con le disposizioni di cui al D.L. 70/2011 e ss.mm.ii.; si precisa che, in caso di indicazioni contrastanti, quanto riportato all'interno del presente disciplinare di gara sarà da considerarsi prevalente rispetto agli altri documenti, anche progettuali, precedentemente approvati, purchè ciò non sia in contrasto con le leggi vigenti.**

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ivrea, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Villareggia, lì _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Bigando Silvano

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate)